CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

GRUPPO F.I. – Verso il Popolo della Libertà

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

PIETRO OLIVA

GABRIELE SALDO

LUIGI MORGILLO

GINO GARIBALDI

MATTEO ROSSO

AVENTE AD OGGETTO: **"INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE FERROVIARIE, IL RECUPERO E LA SICUREZZA NELLE STAZIONI"**

Relazione

Con la presente proposta di legge si intende conservare e valorizzare a fini di pubblica utilità le aree e gli immobili ferroviari dimessi e/o inutilizzati, mediante il loro recupero e la loro riqualificazione, anche per la realizzazione di aree di scambio intermodale, nonché acquisire linee ferroviarie dimesse e/o inutilizzate.

Intento del testo in oggetto è quello di predisporre strumenti regionali per l'utilizzazione di "risorse immobiliari" che stanno per essere, o sono già state, dimesse dalle FS, prendendo atto che, in seguito all'evoluzione tecnica e organizzativa del settore ferroviario, molte stazioni "minori" hanno perso o perderanno le originarie funzioni.
Oltre alle stazioni che verranno dimesse o sono già inutilizzate bisogna considerare le rispettive pertinenze, quali depositi –spesso abbandonati da anni, fatiscenti e simbolo del degrado urbano- i piazzali di parcheggio e anche i caselli, quando significativi come strutture.

Si tratta, dunque, di procedere ad una regolamentazione, a livello regionale, della destinazione di tali fabbricati, per evitare la perdita di un significativo patrimonio immobiliare e urbanistico, che andrebbe a penalizzare soprattutto gli abitanti dei piccoli centri, per i quali la stazione ferroviaria ha rappresentato un luogo di aggregazione sociale e di sviluppo, anche commerciale.

A ciò si aggiungono le linee ferroviarie dimesse e/o inutilizzate, il cui tracciato può essere riattato dalla Regione, a fini turistici ad esempio, anche mediante la loro riconversione in piste ciclabili o per attività comunque di pubblico interesse.

La Regione, nel perseguire la finalità di conservare e valorizzare gli immobili e le linee ferroviarie dimesse e/o inutilizzate, valuta –tramite la Giunta- i piani per il loro recupero e la loro gestione presentati dai Comuni interessati; quindi, su tali basi, presenta un programma annuale di acquisizione degli immobili e delle linee ferroviarie.
Una volta acquisiti, gli immobili vengono affidati ai Comuni, per consentirne il riutilizzo mediante attività di pubblico interesse.

In alternativa, la Regione può concedere ai Comuni che ne facciano richiesta contributi finalizzati alla acquisizione diretta degli immobili ferroviari.

Altro compito che la Regione si pone è quello di favorire accordi tra gli Enti locali e i soggetti interessati, tra cui le aziende di trasporto pubblico locale, al fine di promuovere la realizzazione di aree di interscambio, ad esempio nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie dimesse o i piazzali ad esse antistanti.

Un altro tipo di accordi che la Regione si propone di favorire è quello tra i soggetti di cui sopra e le forze dell'ordine, al fine di definire e delineare azioni strategiche per aumentare il grado di sicurezza delle stazioni ferroviarie oggi dimesse e/o inutilizzate, nell'ottica di una maggiore tutela dei cittadini e degli utenti del servizio ferroviario.

Art. 1
(*Finalità*)

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sostenibilità ambientale nelle aree urbane ed extraurbane, la Regione Liguria promuove l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari regionali, in coerenza con le disposizioni statali e regionali vigenti in materia, e gli interventi di riqualificazione delle aree ferroviarie, delle stazioni e degli altri edifici non più funzionali all'esercizio ferroviario.

Art. 2
(*Acquisizione di fabbricati ferroviari dismessi*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione acquisisce fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati, e li affida gratuitamente ai Comuni su cui tali beni insistono, per consentirne il riutilizzo e valorizzarli mediante attività di pubblico interesse.
2. La Regione favorisce la stipulazione di appositi accordi tra gli Enti locali, i gestori delle aree interessate, le aziende di trasporto pubblico locale e i soggetti proprietari delle aree e degli edifici interessati, al fine di promuovere la riqualificazione delle aree ferroviarie, delle stazioni e degli altri edifici dismessi o inutilizzati e per la realizzazione delle aree di interscambio modale.
3. La regione promuove altresì azioni strategiche specifiche per la tutela della sicurezza dei cittadini e degli utenti del servizio ferroviario, anche mediante la stipula di accordi con i distretti territoriali delle forze dell'ordine, gli Enti locali, i gestori delle aree interessate, le aziende di trasporto pubblico locale e i soggetti proprietari delle aree e degli edifici interessati.

Art. 3
(*Acquisizione di linee ferroviarie dismesse*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione acquisisce linee ferroviarie dismesse con il fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni turistici, o storici, o il transito di cicli ferroviari.
2. La Regione svolge le attività di cui all'articolo 1 direttamente, o le affida in concessione ad enti locali o ad associazioni operanti nel settore.
3. Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi dell'articolo 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

Art. 4
(*Acquisizione di fabbricati e linee ferroviarie dismesse da parte di Enti locali*)

1. La Regione concede contributi agli Enti locali finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie e/o di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati, siti sul territorio comunale.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 e secondo i criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui alla presente legge.

Art. 5
(*Piani di recupero e gestione*)

1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio inistono tali beni nonché dalle associazioni interessate ivi presenti.

Art. 6
(*Programma annuale*)

1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 5, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizione di fabbricati e di linee ferroviarie dismessi o inutilizzati.
2.

Art. 7
(*Regolamento di attuazione*)

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento di attuazione.

Art. 8
(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante:
   a) utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a € 500.000,00 tratta dal Fondo speciale …….
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio annuale di previsione.